

# Istanza di sequestro in virtù dell'articolo 271 LEF

**Autorità giudicante (fino al valore di CHF 5000 è competente il Giudice di pace, oltre la Preture)**

- Giudice di pace del Circolo di  
 Pretura del Distretto di

## 1. Parte richiedente (creditore)

Nome e Cognome o ditta *	
Data di nascita	Nazionalità
Professione	Luogo di appartenenza
Telefono	Cellulare
Indirizzo / Numero *	CAP / Luogo *
Casella postale	Email

## 2. Rappresentante

Nome e Cognome	Ditta
Telefono	Cellulare
Indirizzo / Numero	CAP / Luogo
Casella postale	Email

## 3. Controparte (debitore)

Nome e Cognome o ditta *	
Data di nascita	Nazionalità
Professione	Luogo di appartenenza
Telefono	Cellulare
Indirizzo / Numero *	CAP / Luogo *

Casella postale	Email
È necessario convocare un interprete? <input type="checkbox"/> sì    Lingua	

#### 4. Rappresentante

Nome e Cognome	Ditta
Telefono	Cellulare
Indirizzo / Numero	CAP / Luogo
Casella postale	Email

#### 5. Ammontare del credito

CHF	Compreso interesse del %	A partire da
CHF	Compreso interesse del %	A partire da
CHF	Compreso interesse del %	A partire da
CHF	Compreso interesse del %	A partire da

#### 6. Titolo di credito con data oppure causa del credito <sup>2</sup>

### 7. Causa del sequestro<sup>3</sup>

- Il debitore non ha domicilio fisso
- Il debitore, nell'intenzione di sottrarsi all'adempimento delle sue obbligazioni, trafuga i suoi beni, si rende latitante o si prepara a fuggire.
- Il debitore è di passaggio o appartiene al ceto delle persone che frequentano le fiere e i mercati (solo se si tratta di crediti per loro natura immediatamente esigibili).
- Il debitore non dimora in Svizzera e non vi è altra causa di sequestro, ma il credito ha un legame sufficiente con la Svizzera o si fonda su un riconoscimento di debito ai sensi dell'articolo 82 capoverso I LEF
- Al creditore è stato rilasciato nei confronti del debitore un attestato provvisorio o definitivo di carenza di beni
- Al creditore è stato rilasciato nei confronti del debitore un titolo definitivo di rigetto dell'opposizione

Motivazione

### 8. Oggetti posti sotto sequestro/Luogo dell'arresto<sup>4</sup>

--

### 9. Causa del sequestro<sup>3</sup>

- Procura in caso di rappresentanza
- Titolo di credito
- Altri documenti prodotti a fini probatori:

--

### 10. Data

### 11. Firma<sup>5</sup>

.....	.....
-------	-------

La domanda può essere trasmessa al giudice in forma cartacea o elettronica. Gli atti e allegati allestiti in forma cartacea devono essere presentati in un numero di copie sufficiente per poter essere consegnati al giudice e a ciascuna delle controparti. In caso di trasmissione per via elettronica il documento deve essere munito di una firma elettronica riconosciuta del mittente (art. 130 e 131 CPC). La domanda non può essere trasmessa per semplice email.

<sup>1</sup> Art. 271 LEF:

<sup>1</sup> Per i crediti scaduti, in quanto non siano garantiti da pegno, il creditore può chiedere il sequestro dei beni del debitore che si trovano in Svizzera:

1. quando il debitore non abbia domicilio fisso;
2. quando il debitore, nell'intenzione di sottrarsi all'adempimento delle sue obbligazioni, trafughi i suoi beni, si renda latitante o si prepari a prendere la fuga;
3. quando il debitore sia di passaggio o appartenga al ceto delle persone che frequentano le fiere ed i mercati e si tratti di crediti che per loro natura sono immediatamente esigibili;
4. quando il debitore non dimori in Svizzera, se non vi è altra causa di sequestro, ma il credito abbia un legame sufficiente con la Svizzera o si fondi su un riconoscimento di debito ai sensi dell'articolo 82 capoverso 1;
5. quando al creditore possieda nei confronti del debitore un titolo provvisorio o definitivo di carenza di beni;
6. quando al creditore sia stato rilasciato nei confronti del debitore un titolo definitivo di rigetto dell'opposizione.

<sup>2</sup> Nei casi contemplati ai numeri 1 e 2 il sequestro si può domandare altresì per crediti non ancora scaduti; esso produce, rimpetto al debitore, la scadenza del credito.

<sup>3</sup> Nel caso contemplato al capoverso 1 numero 6, se si tratta di una decisione straniera da eseguire secondo la Convenzione del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, il giudice si pronuncia anche sull'esecutività della stessa.

<sup>2</sup> In difetto di un titolo di credito va dichiarata la causa del credito. La parte richiedente deve rendere verosimile l'esistenza del credito. Sono esclusi dall'arresto i crediti garantiti da pegno. In linea di massima, il credito dev'essere scaduto (eccezione cfr. nota 1, art. 271 cpv. 2 LEF).

<sup>3</sup> La parte richiedente deve rendere verosimile l'esistenza di una causa di sequestro.

<sup>4</sup> La parte richiedente deve rendere verosimile che nel luogo di sequestro si trovino beni sequestrabili appartenenti alla controparte. In linea di massima, possono essere sequestrati i beni pignorabili che appartengono legalmente e non solo economicamente alla controparte. La parte richiedente deve indicare con esattezza gli oggetti e il luogo in cui si trovano.

<sup>5</sup> La parte richiedente deve firmare la domanda di proprio pugno, a meno che non venga rappresentata. In tal caso, il rappresentante firma la domanda dopo aver prodotto una procura. Se la parte richiedente è una persona giuridica, la firma va apposta dal procuratore con diritto di firma iscritto nel registro di commercio o da un mandatario con procura. Allegare la procura o un estratto attuale del registro del commercio.